

CHRISTIAN ZENDRI, *Hans von Voltelini e gli antichi Statuti di Trento : spunti di ricerca*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 91/2 (2012), pp. 469-481.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Hans von Voltelini e gli antichi Statuti di Trento. Spunti di ricerca*

CHRISTIAN ZENDRI

Nel 1999 Iginio Rogger scrisse che Hans von Voltelini non incontrò mai il favore della “ufficialità trentina”. Lo si considera uno di quegli storici sudtirolesi che vollero provare la germanicità della regione trientina. Monsignor Rogger aggiunse, però, di non aver mai potuto condividere questo punto di vista¹.

Hans von Voltelini nacque ad Innsbruck nel 1862, da una famiglia originaria della Valtellina, nobilitata a Trento nel secolo XVI. Nel Settecento i von Voltelini giunsero in Tirolo. Il giovane Hans visse dapprima a Bolzano, per poi tornare a Innsbruck come studente liceale. Studiò poi a Vienna, presso l'Österreichisches Institut für Geschichtsforschung, e a Roma, presso l'Österreichisches Historisches Institut. Nel 1887 ottenne il dottorato in scienze storiche, e nel 1892 quello in scienze giuridiche. A Vienna lavorò nell'Archivio di Stato, e nel 1900 divenne professore di storia austriaca ad Innsbruck, per poi tenere le cattedre viennesi di diritto tedesco e storia costituzionale austriaca dal 1908 al 1935².

La bibliografia di Voltelini conta numerose opere intorno alla storia del Sudtirolo e del Tirolo italiano. Ricordo qui i *Beiträge zur Geschichte Tirols*, sulla diocesi di Trento (1889 e 1891), e il noto volume *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, edito nel 1899 (il secondo, postumo, nel 1951). Ancora, *Zur Geschichte der alexandrinischen*

* Pubblico qui, in forma riveduta e in versione italiana, il testo di una relazione tenuta il 20 gennaio 2012 presso l'Università di Salisburgo per un *International Seminary on Philosophy of Law*, organizzato dal professor Michael Thaler, che colgo l'occasione per ringraziare dell'invito salisburghese.

¹ Rogger, *Prolegomenon*, p. X.

² Curzel, *Presentazione*, pp. XIII-XIV.

Statuten von Trient (1903), e, molto importante, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung* (1903), come pure *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol* (1907)³.

Queste opere sono anche l'origine e la causa delle polemiche fra Voltelini e gli storici tirolesi di lingua italiana. Nei primi anni del secolo XX è frequente il passaggio delle controversie nazionalistiche dal terreno della politica a quello della ricerca storica⁴. L'opera di Hans von Voltelini era al centro della questione. Egli ne era ben consapevole, come scrisse nell'Introduzione del suo libro *Das welsche Südtirol*, dell'anno 1918 (l'Introduzione fu scritta nel 1917); nel 1919, nella Postfazione al medesimo libro, espresse il suo rammarico per l'esito della guerra e prese commiato dalla storia della regione tridentina⁵.

Tuttavia, nonostante i sentimenti nazionalistici del tempo, Voltelini seppe sempre conservare obiettività di giudizio sui problemi storici e storiografici. A titolo di esempio, si ricordi la questione della toponomastica, un problema essenziale e di difficile soluzione anche oggi in Sudtirolo⁶.

Come scrisse una storica italiana, l'opera di Hans von Voltelini è importante non solo per i risultati e le risposte, ma anche (e forse ancor più) per le domande, che conservano ancor oggi la loro attualità⁷. Da questo punto di vista, i libri su *Die ältesten Statuten von Trient, Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol* e *Das welsche Südtirol* sono molto importanti. Perciò le nostre considerazioni riguarderanno questa parte dell'opera di Voltelini.

Questi libri furono pubblicati negli anni che vanno dal 1903 fino al 1919. Sono stati anche tradotti in italiano in tempi più o meno recenti. Essi formano un'unità, tre parti di una stessa opera, o, se si preferisce, e forse meglio, un'opera concepita per stadi, un progetto articolato in tre gradi. Da questo punto di vista mi pare molto importante che il progetto volteliniano cominci con la questione della lingua dei più antichi Statuti di Trento.

Nel 1989, in una Prefazione all'edizione italiana del libro di Voltelini *Die ältesten Statuten von Trient*, Filippo Ranieri ha scritto che la ricerca di Voltelini dimostrò definitivamente l'origine italiana degli Statuti trenti-

³ Curzel, *Presentazione*, pp. XIV-XV.

⁴ Curzel, *Presentazione*, pp. XV-XVI.

⁵ Curzel, *Presentazione*, pp. XVI-XVII e von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 3-6, 231-232.

⁶ von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 5-6; si veda anche Rogger, *Prolegomenon*, p. XI.

⁷ Fasoli, *Presentazione*, p. 6.

ni. Quella dimostrazione fu tanto più importante, in quanto Voltelini non adottava alcun punto di vista nazionalistico o “patriottico”⁸.

In verità, nel 1861 Tomaschek aveva annunciato la scoperta del testo più antico degli Statuti trentini in un manoscritto viennese. Quel testo era redatto in lingua tedesca⁹. Tomaschek riteneva che il manoscritto viennese fosse da attribuire al secolo XIV. Voltelini corresse tale datazione, ricorrendo ad argomenti paleografici, linguistici e storici. Secondo il suo parere il manoscritto viennese risaliva in realtà al Quattrocento, e forse precisamente al 1463. Il manoscritto studiato ed edito da Tomaschek era quindi una copia, tratta da un testimone più antico, il quale, a sua volta, non era affatto il manoscritto “originale” degli Statuti di Trento¹⁰.

Proprio questa era, invece, l’opinione di Tomaschek. Per questo egli credeva che quegli Statuti fossero stati redatti in lingua tedesca. Voltelini corresse tale ipotesi. La lingua originale degli Statuti era quella latina, dal momento che il Principato vescovile di Trento e la città stessa nel Trecento erano di lingua e cultura italiana, e pertanto latina. Il testo tedesco del manoscritto di Tomaschek è solo una cattiva traduzione tedesca di un testo latino più antico, di cui noi possiamo leggere una copia migliore nel libro degli Statuti di Rovereto del 1425¹¹. Il libro di Voltelini è ancor oggi l’opera di riferimento sugli Statuti di Trento, come ha scritto Gherardo Ortalli nell’edizione degli Statuti di Rovereto¹². Inoltre questo testo fu quello intorno al quale si sviluppò l’attività degli interpreti a Rovereto, a partire dal 1425 e soprattutto nel secolo XVI¹³.

I quattro contributi su *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol* furono la seconda parte del progetto sul Principato trentino. Voltelini si sforzò di chiarire le nozioni di *immunitas* e *iurisdictio* sulla scorta delle fonti trentine. Il risultato fu una migliore comprensione dei concetti e degli uffici, che la ricerca storica aveva studiato da un punto di vista generale. Perciò nel libro di Voltelini possiamo trovare *gastaldi* o *gastaldiones*, *vicecomites*, *advocati*, *decani*, *arimanni* o *rimanni*, *vicedomini*, *capitanei*, *scarii*¹⁴. Secondo Voltelini l’*advocatia* fu di importanza centrale

⁸ Ranieri, *Introduzione*, pp. 6-7.

⁹ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*; cfr. Tomaschek, *Die ältesten Statuten*, p. 104.

¹⁰ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 11-20.

¹¹ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 24-25.

¹² Ortalli, *Percorsi statutari trentini*, pp. 31-32, nota 2.

¹³ Quagliani, *Gli interpreti dello Statuto*, pp. 53-59.

¹⁴ von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, *passim*.

per la costituzione del Tirolo e del Principato di Trento¹⁵. La signoria territoriale e quella sulle persone sono anch'esse oggetto della ricerca di Voltelini, e si evidenzia l'importanza della distinzione fra liberi e non liberi¹⁶. Voltelini chiarisce che nella regione tridentina (come anche in Germania) si possono trovare una nobiltà libera e una non libera. Così dovremmo intendere non liberi i cosiddetti *homines de nobili aut gentili macinata*¹⁷.

A giudizio di chi scrive è di fondamentale importanza la relazione fra signoria e ceto cavalleresco. Quando un contadino, libero o no, diveniva cavaliere, non era più sottoposto alla comune potestà pubblica. I doveri generali di natura pubblica erano il contenuto del contratto feudale. Perciò il novello cavaliere assumeva la potestà pubblica comune su se stesso, mentre il signore feudale assumeva la signoria feudale sul proprio vassallo. Il più importante fra questi doveri pubblici è senza dubbio quello noto come *Twing und Bann, districtus et bannum*¹⁸. In questo modo e per queste ragioni i legami feudali divennero sempre più numerosi.

Alla fine di questo percorso avremo la mappa delle giurisdizioni del Sudtirolo italiano. E coerentemente *Das welsche Südtirol* è il titolo dell'ultimo libro della grande trilogia di Voltelini. Quest'opera è stata tradotta in italiano nel 1999. Si tratta di un commentario ai fogli 28a, 28b, 29 e 33 dell'*Historischer Atlas der Österreichischen Alpenländer*¹⁹. Il libro di Voltelini è fino ad oggi il punto di riferimento per ogni ricerca storico-giuridica sulla regione tridentina.

In questa sede si tratterà solo del libro sui più antichi Statuti di Trento²⁰. Oggi possiamo apprezzare quest'opera tanto più, in quanto si dispone di una nuova edizione degli Statuti di Rovereto²¹. Essa ha sostituito l'antica edizione curata da Tommaso Gar, che invece utilizzava Voltelini²².

Per Voltelini un problema importante era la datazione del testo degli Statuti, ovvero, meglio, degli *Statuta antiqua*. Egli riteneva che fossero stati raccolti e redatti nei primi anni del secolo XIV. Si proporrà qualche

¹⁵ von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, pp. 91-92.

¹⁶ von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, pp. 102-133.

¹⁷ von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, pp. 108-112.

¹⁸ von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, pp. 118-120.

¹⁹ von Voltelini, *Das welsche Südtirol* e la traduzione italiana von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*.

²⁰ Von Voltelini, *Gli antichi Statuti*.

²¹ *Statuti di Rovereto del 1425*.

²² *Statuti della città di Rovereto*.

ulteriore argomentazione a favore di questa datazione. Nel terzo capitolo degli Statuti roveretani troviamo la proibizione di accogliere nelle case Dolcino e i suoi “apostoli”. Voltelini ha notato questo divieto, ma pensava soltanto che il testo potesse essere datato agli inizi del Trecento²³. Forse potremmo essere più precisi. Il testo latino recita²⁴:

“Item statuimus et ordinamus quod nulla persona debeat tenere in domo sua (...) Dulcinum cum suis falsis apostulis et sociis nec non ceteros hereticos sancte catolice fidei, nec eis bene facere nec auxilium dare”.

A mio parere questo luogo è di grande interesse. Voltelini cita il medesimo passo, ma con una variante: “Dulcini cum apostolis suis”²⁵. In questo modo egli ritiene questo cenno all’eretico Dolcino e alla sua setta senza dubbio importante, ma non decisivo. Egli scrive che la menzione della setta ereticale dei cosiddetti Dolciniani poteva essere un’aggiunta più tarda²⁶. Ma negli Statuti di Rovereto ritroviamo una lezione, che deve corrispondere al testo originale. Vi si parla non solo della setta dei Dolciniani, ma di Dolcino stesso. Questo divieto può essere stato scritto soltanto quando il noto eretico era ancora in vita. Così possiamo accantonare l’ipotesi di una tarda aggiunta. Questo capitolo deve essere stato scritto prima della morte di Dolcino.

Sappiamo che Dolcino e i suoi seguaci furono catturati presso Vercelli nel 1307, precisamente il 23 marzo. Dolcino fu poi condannato a morte, e la sentenza fu eseguita il primo luglio successivo. Mi pare che il capitolo degli Statuti roveretani debba essere antecedente a queste date, e precisamente al 23 marzo 1307.

Tuttavia è forse possibile aggiungere ancora qualcosa. Dolcino giunse nella regione tridentina, nella zona del lago di Garda, nel 1302-1303 (forse anche un po’ prima, nel 1301). Vi rimase fino alla fine del 1303, o, al più tardi, sino ai primi mesi del 1304. Dobbiamo ritenere che le notizie intorno alla natura ereticale della dottrina dolciniana dovettero giungere assai presto ad Arco, nella zona del Garda. Infatti, già nel 1303, a Bologna, ebbero luogo i primi processi penali contro seguaci delle dottrine professate da Dolcino²⁷. Conseguentemente, possiamo con ragionevole sicurezza presumere che questo capitolo sia stato scritto già nel 1304.

²³ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, p. 86.

²⁴ Rovereto, *Statuta antiqua*, 3, in *Statuti di Rovereto del 1425*, p. 94.

²⁵ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, p. 86.

²⁶ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, p. 86.

²⁷ Miccoli, *Dolcino*; fondamentale Orioli, Venit perfidus heresiarcha; una selezione di fonti è disponibile in *Fra Dolcino*, pp. 147-160, 193-194. Ulteriori notizie e bibliografia, soprattutto sul soggiorno “trentino” di Dolcino, in Riccadonna, *Fra Alberto da Cimego*.

Con ciò abbiamo due risultati, che rafforzano le ipotesi di Voltelini, e per certi versi le precisano. Il primo, su cui peraltro vi è da lungo tempo generale consenso, è che il testo dello Statuto di Rovereto è una copia del più antico Statuto di Trento. In secondo luogo, questo Statuto (o perlomeno il suo terzo capitolo), verosimilmente è stato scritto nel 1304-1305, o, al più tardi, nel 1306.

Tutto ciò non può far dimenticare alcune difficoltà. Il problema è dato dalle relazioni degli Statuti di Trento con quelli di altre città italiane (Voltelini ricorda Verona e Vicenza) con cui sono riscontrabili maggiori parallelismi²⁸. Peraltro per Voltelini è evidente che le analogie riguardano solo gli Statuti più tardi delle due città italiane²⁹. Qui però sorge il problema. Gli *Statuta antiqua* di Trento risalgono ai primissimi anni del secolo XIV (1304-1305?). Gli Statuti di Verona e Vicenza che qui interessano sono rispettivamente del 1327 (non 1328, come Voltelini credeva, con la storiografia a lui contemporanea) e 1450, nonché, per Vicenza, del 1425³⁰.

Nessun problema sorge, naturalmente, a proposito dei cosiddetti *Statuta nova* di Trento. Secondo Voltelini essi furono redatti negli anni 1340-1343. In quelli stessi decenni abbiamo i nuovi Statuti di Verona (1327), e due redazioni degli Statuti di Vicenza (1311 e 1339), intermedie fra quella più antica del 1264 e la nuova del 1425³¹. Queste redazioni possono essere state utilizzate a Trento. Resta aperta la questione a proposito degli *Statuta antiqua*, dei primi anni del secolo XIV.

A questo proposito, è degna di nota la loro somiglianza con gli Statuti di Verona del 1327. Qui si offriranno alcuni esempi.

Si consideri anzitutto il quinto capitolo degli Statuti trentini. La pena per uno schiaffo dato nel palazzo del vescovo è di 25 *librae veronensium parvorum*; se lo schiaffo è dato altrove, la sanzione scende a 20. Questa sanzione non esclude l'esperibilità dell'*actio iniuriarum* di diritto comune, e il processo può anzi essere avviato *ex officio*³²:

“Item si quis dederit alapam alicui personae in palacio episcopatus puniatur et condemnetur in xxv libris veronensium parvorum, et si alibi in xx libris veronensium parvorum, inspecta qualitate personae et facti, et abinde infra. Reservata actione civili ordinario iure iniuriam passo, ita quod propter predictam penam actio iniuriarum non intelligatur aliquo modo re-

²⁸ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 98-108.

²⁹ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 98-99.

³⁰ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, p. 98 e, nella stessa pagina, nota 2.

³¹ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 107-108.

³² Rovereto, *Statuta antiqua*, 5, in *Gli Statuti di Rovereto del 1425*, p. 95.

missa, etsi denunciaverit vel accusaverit ille qui iniuriam passus est; et de predictis possit inquiri ex officio”.

Negli Statuti di Verona del 1276 non troviamo alcuna precisa corrispondenza. È vero il contrario per gli Statuti del 1327³³:

“Item si quis dederit allapam alicui, puniatur in xxv libris comunis Verone et plus et minus arbitrio domini vicarii et curie vel maioris partis, inspecta qualitate facti, personarum et loci”.

La pena comminata è la stessa degli Statuti trentini, e il testo sembra una copia letterale. Vi è però una differenza. La norma veronese è più semplice, o, forse meglio, più generica di quella trentina. Non si fa alcuna differenza fra luogo e luogo, e non si parla affatto di *actio iniuriarum*.

Un altro esempio è il capitolo sesto degli *Statuta antiqua*. Ogni minaccia con un coltello sguainato o con altre armi, ma senza che sia vibrato alcun colpo, è punita con una sanzione pecuniaria di dieci *librae parvorum veronensium*. Tale minaccia deve essere fatta *irato animo*, e il giudice può mitigare la pena a suo arbitrio³⁴:

“Item si quis fecerit insultum contra aliquam personam irato animo cum cultello evaginato vel aliis armis volendo eum percutere, si non percuserit condemnetur et puniatur pro qualibet vice qua curerit in decem libris parvorum veronensium, et minus arbitrio iudicantis”.

Il capitolo ventunesimo del terzo libro degli Statuti veronesi del 1327 è molto simile³⁵:

“Item statuimus quod si quis de die vel de nocte, solus vel sociatus cum aliis, fecerit insultum cum armis vel sine armis contra aliquem, ad eius domum vel alibi, puniatur arbitrio potestatis et curie tocus vel maioris partis, inspecta qualitate facti, personarum et loci”.

Anche in questo caso siamo di fronte a una norma più generica. Non si parla di armi specifiche, anzi, si prevede anche l'ipotesi che armi non ve ne siano, non si distingue se il colpo sia stato sferrato o no, non si fa alcun cenno allo stato d'ira.

Una percossa inferta *irato animo* con una spada, una pietra, un bastone o un'altra arma è punita dagli *Statuta antiqua* in modo differenziato.

³³ Verona, *Statuti 1327*, III, 22, in *Statuti di Verona del 1327*, II, p. 452.

³⁴ Rovereto, *Statuta antiqua*, 6, in *Statuti di Rovereto del 1425*, p. 95.

³⁵ Verona, *Statuti 1327*, III, 21, in *Statuti di Verona del 1327*, II, p. 452.

Se il colpo non causi la morte o una mutilazione, e qualora interessi il capo, il viso o il collo, e vi sia effusione di sangue, la pena è di cinquanta *librae veronensium parvorum*. Se non vi sia effusione di sangue, essa scende a venticinque. Qualora il colpo sia vibrato ad altre parti del corpo, la pena è di venticinque *librae* se vi sia effusione di sangue, e di quindici in caso contrario. Anche in questo caso l'*actio iniuriarum* resta ammissibile³⁶:

“Item si quis cum ense, lapide vel bastono vel cum quibuslibet aliis armis irato animo percuserit aliquam personam et ex percussione percusus non moriatur vel membrum aliquod non absidatur, et percussio facta .. fuerit in capite, facie vel gulla: si sanguis de percussione exiverit, condemnetur et puniatur in quinquaginta libris veronensium parvorum, et si sanguis non exiverit condemnetur et puniatur in vigintiquinque libris veronensium parvorum. Si vero percussio facta fuerit in alia parte corporis: si sanguis exiverit solvat vigintiquinque libras veronensium, et si sanguis non exiverit solvat quindicim libras veronensium. Reservata suprascriptis accione iniuriarum iniuriam passo”.

Il capitolo ventesimo degli Statuti veronesi del 1327 è molto importante³⁷:

“Item statuimus quod si aliquis percusserit aliquam personam cum armis interdictis de qua percussione sanguis exierit, condemnetur pro quolibet et qualibet vice in L libris et plus et minus arbitrio domini vicarii seu domini potestatis et curie vel maioris partis, inspecta qualitate vulneris, facti et personarum; et si cum baculo vel aliter percusserit et sanguis exierit, in xxv libris et plus et minus arbitrio domini vicarii seu domini potestatis et curie vel maioris partis, inspecta qualitate vulneris, facti et personarum. Et si fecerit mesclantiam sine sanguine, puniatur in x libris et plus et minus arbitrio domini vicarii seu domini potestatis et curie vel maioris partis. Et si predictae percussiones seu mesclancie seu alique predictarum facte fuerint in palacio vel in Domo Nova comunis vel in viis seu platea circumdantibus pallacium et Domum Novam comunis Verone et domos domini vicarii vel in mercato Fori, tunc malefactor condemnetur in duplum et plus arbitrio domini vicarii et curie vel maioris partis, inspecta qualitate facti, personarum et loci. Et quod ille qui aliquem vulneraverit compellatur per dominum vicarium seu dominum potestatem seu iudicem malleficorum ad solvendas et prestandas vulnerato omnes expensas quas vulneratus fecerit seu substinuerit in medicis, medicinis et aliter occasione vulnerationis, de quibus expensis stetur sacramento vulnerati, taxatione iudicis premissa, pro quibus expensis possit realiter et personaliter pignerari”.

³⁶ Rovereto, *Statuta antiqua*, 7, in *Statuti di Rovereto del 1425*, p. 96.

³⁷ Verona, *Statuti 1327*, III, 20, in *Statuti di Verona del 1327*, II, pp. 451-452.

Da un certo punto di vista questa norma è più generica di quella trentina, mentre da un altro possiamo leggerci numerosi riferimenti alla città di Verona. Così il testo si presenta, per così dire, più “locale”, più evidentemente segnato da tratti locali. Molto importanti sono le pene di cinquanta e venticinque *librae*. Sono le medesime previste dagli Statuti di Trento, ma a Verona il criterio discretivo, a questo proposito, è fra colpi portati con un’arma proibita o con un bastone.

Credo che qualche altro esempio possa essere utile. Il primo è il dodicesimo capitolo dei più antichi Statuti di Trento. Lo stupro violento di una donna sposata e di buona fama è punito con la decapitazione, ma lo stupratore, entro un mese, può concordare una pace con la donna e il marito, e così la pena capitale è convertita in pena pecuniaria arbitraria. Se, al contrario, la donna non sia di buona fama, lo stupro è punito con una sanzione di cento *librae veronensium parvorum*. Qualora, anche in questo caso, nel termine di un mese si raggiunga una composizione con la donna e il marito, la pena è ridotta a cinquanta *librae*³⁸:

“Item si quis violenter cognoverint carnaliter aliquam mulierem virum habentem, si honesta mulier fuerit, sibi capud debeat amputari taliter quod moriatur, et hoc si non habuerit pacem a marito violate et a violata; sed si habuerit pacem a marito et a violata, tunc pecunialiter puniatur arbitrio domini. Que pax fieri debeat infra mensem a tempore comisi delicti, quo mense elapso, ipsa pax postmodum facta nichil operetur. Et si inhonesta fuerit, condemnetur in centum libris veronensium parvorum, et hoc si non habuerit pacem; et si habuerit pacem a marito violate et violata infra mensem, condemnetur in L libris veronensium, quod si solvere non poterit, stet in carceribus arbitrio domini”.

Ancora, molto interessante è pure il capitolo tredicesimo degli *Statuta antiqua*. Qui il problema è l’adulterio. Se la donna sia di buona fama, è comminata una pena pecuniaria di duecento *librae*, altrimenti, la pena scende a quindici. Non di meno, l’adultero può concludere una pace con il marito della donna. Conseguentemente, la pena è solo di cinquanta *librae*, e addirittura, nel caso la donna non fosse di buona fama, non è prevista alcuna pena. L’adultera, qualora fosse di buona fama, è punita con la pena prevista dal *ius civile*. In caso contrario, vi è una pena di dieci *librae*, da pagare entro un mese; in mancanza, la donna sarà bastonata pubblicamente per la città³⁹:

³⁸ Rovereto, *Statuta antiqua*, 12, in *Statuti di Rovereto del 1425*, pp. 97-98.

³⁹ Rovereto, *Statuta antiqua*, 13, in *Statuti di Rovereto del 1425*, p. 98.

“Item si quis carnaliter cognoverit aliquam mulierem virum habentem de sua voluntate vel non choacta, si extiterit mulier de bona fama homo condemnetur in CC libris veronensium, et hoc si non habuerit pacem ut supra⁴⁰, et si habuerit pacem a marito solvat L libras; quod si solvere non poterit, stet in carceribus arbitrio domini; et mulier pena legali puniatur. Et si mulier steterit male fame et adultera, tunc homo condemnetur in XV libris veronensium, et hoc si non habuerit pacem a marito, sed si habuerit pacem tunc in nichilum condemnetur; et mulier condemnetur in X libris veronensium infra mensem, vel per civitatem publice verberetur”.

Negli Statuti di Trento troviamo ancora due altri capitoli su questa materia. Il primo riguarda lo stupro violento, il secondo la seduzione. Entrambe le condotte hanno per oggetto una vergine⁴¹.

Negli Statuti veronesi del 1327 ritroviamo un unico capitolo a proposito dell’adulterio e dello *strupum* [*sic*] non violento di una donna non sposata e di buona fama. La pena per l’uomo è di trecento *librae veronenses*, soggetta ad essere accresciuta o diminuita *ex arbitrio*, mentre quella per la donna è *ex arbitrio*. Inoltre, si stabilisce che la donna sposata perda la dote a favore del marito. Qualora non vi sia dote, è prevista una pena di cento *librae*, anch’essa variabile *ex arbitrio*⁴²:

“Ordinamus quod si aliquis cognoverit carnaliter aliquam mulierem habentem maritum, de voluntate ipsius mulieris et non per violentiam, puniatur in CCC libris Veronensibus et plus et minus ad voluntatem domini potestatis, inspecta condicione et qualitate personarum. Et in CCC libris puniatur qui commiserit strupum vel incestum cum aliqua muliere, de voluntate mulieris ipsius et non per violentiam, et plus et minus, inspecta qualitate personarum et negocii. Et in omnibus predictis casibus mulier condempnetur comuni Verone ad voluntatem domini potestatis et curie, et uxorata condempnetur marito in amissione dotis; et si non habet dotem, in C libris denariorum comuni Verone et plus et minus arbitrio potestatis et curie vel maioris partis, inspecta qualitate facti et personarum”.

Si impongono alcune osservazioni. Negli Statuti veronesi non troviamo lo stupro violento. Il cosiddetto *strupum* è qualcosa di diverso. E non troviamo alcun riferimento alla pace, alla composizione pacifica. Al contrario, quest’ultima gioca un ruolo importante a Trento. Da un altro, ge-

⁴⁰ Cioè entro un mese: Rovereto, *Statuta antiqua*, 12, in *Statuti di Rovereto del 1425*, pp. 97-98.

⁴¹ Rovereto, *Statuta antiqua*, 14 e 15, in *Statuti di Rovereto del 1425*, pp. 98-99.

⁴² Verona, *Statuti 1327*, III, 57, in *Statuti di Verona del 1327*, II, p. 467.

nerale punto di vista, il testo veronese sembra essere più semplice di quello trentino. Resto da chiarire quale sia il significato di tutto ciò.

Hans von Voltelini ha utilizzato soprattutto la statutaria veronese e vicentina del secolo XV. Perciò, al di là di una generica affinità, non ha potuto trovare alcuna corrispondenza letterale con gli *Statuta antiqua* di Trento⁴³. Al contrario, secondo lui le corrispondenze letterali sono numerose se prendiamo in considerazione gli *Statuta nova* trentini. Voltelini pensava che quegli Statuti (veronesi e soprattutto vicentini, a dire il vero) avessero influenzato la redazione trentina⁴⁴. Tuttavia, questo è impossibile per gli *Statuta antiqua*.

Nelle pagine precedenti, invece, ci si è concentrati sulla comparazione con gli Statuti veronesi del 1327, di cui il Voltelini conosceva pochissimo, riscontrando numerose affinità, anche letterali. Occorre chiedersi, quindi, quale sia il legame fra gli Statuti veronesi e quelli trentini. Si tenga presente che, se le affinità letterali sono numerose con gli Statuti di Verona del 1327, non se ne riscontrano invece con quelli del 1276 e le successive *reformationes*. È possibile che la datazione degli *Statuta antiqua* di Trento debba essere posposta al 1327? Oppure si può pensare a un'influenza degli Statuti di Trento su quelli veronesi? Si può parlare di una adozione statutaria, per usare le parole di Gherardo Ortalli⁴⁵?

Dalla comparazione fra le norme trentine e quelle veronesi, risulta che molto spesso i capitoli veronesi sono più semplici o più generici di quelli trentini. Le pene pecuniarie si assomigliano molto, e qualche volta, come nel caso del capitolo ventesimo, gli Statuti veronesi sembrano essere più legati di quelli trentini alle peculiari condizioni locali.

Nel caso dei reati sessuali, a Trento troviamo numerosi capitoli, dal dettato assai preciso. Al contrario, gli Statuti veronesi del 1327 hanno un solo capitolo, che si occupa solo di alcuni reati, lasciando altre previsioni al *ius commune*. Qual è la norma più risalente?

Stando all'opinione di Voltelini, a Trento nel Trecento non vi è una tradizione di dottrina giuridica paragonabile a città come Verona o Vicenza⁴⁶. Ne consegue che, per quel secolo, non possiamo pensare ad una legislazione trentina dotata di caratteri sapienziali. Ci dovremmo aspettare, quindi, che gli Statuti trentini fossero semplici, e non precisi e complessi. Al contrario, essi superano sovente in precisione e complessità quelli di Verona. È bensì vero che gli Statuti di Trento non sono suddivisi

⁴³ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 98-105.

⁴⁴ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 107-108.

⁴⁵ Ortalli, *Percorsi statutari trentini*, p. 37.

⁴⁶ von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 107-108.

in libri sulla base di una distinzione per materie, cosa che invece accade a Verona già nel 1276, dove troviamo cinque libri. Resta comunque incomprendibile perché a Trento non si sia copiata la struttura degli Statuti veronesi. E soprattutto è incomprendibile perché i capitoli trentini debbano essere più complessi, ma la struttura degli Statuti più semplice, rispetto al modello veronese.

La questione è certamente bisognosa di ulteriori e più ampi approfondimenti, e tuttavia quanto fin qui studiato sembra dover indurre a pensare a una “adozione” veronese non certamente degli Statuti di Trento *tout-court*, ma di alcuni loro capitoli, o, meglio, a una circolazione di singoli capitoli statutarî più che di intere raccolte. Avremmo così gli Statuti di Verona, già organizzati in libri nel Duecento, e al loro interno dei capitoli che risentono dell’influenza, più o meno letterale, di alcuni capitoli trentini, di cui costituiscono, in sostanza, delle copie, tuttavia più semplici e generiche degli originali.

Ad avviso di chi scrive è in questa direzione che occorre procedere nella comparazione statutaria, forse più che alla ricerca di genealogie di interi complessi statutarî. Uno studio minuzioso di questi prestiti, in aree sufficientemente rappresentative, potrebbe gettare nuova luce su un fenomeno importante come la circolazione di modelli statutarî e in generale sulla storia del diritto proprio. Quanto poi questo sarebbe importante per la ricerca sulla statutaria della regione trentino-tirolese, non mette nemmeno conto di dire.

Bibliografia

- Emanuele Curzel, *Presentazione*, in Hans von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. XIII-XXX.
- Gina Fasoli, *Presentazione*, in Hans von Voltelini, *Giurisdizione signorile*, pp. 3-6.
- Fra Dolcino. *Nascita, vita e morte di un'eresia medievale*, a cura di Raniero Orioli, nuova ed., Milano, Jaca Book, 2004.
- Giovanni Miccoli, *Dolcino*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, XL, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 440-444.
- Raniero Orioli, *Venit perfidus heresiarcha. Il movimento apostolico-dolciniano dal 1260 al 1307*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1988.
- Gherardo Ortalli, *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti di Rovereto del 1425*, pp. 31-47.
- Diego Quaglioni, *Gli interpreti dello statuto*, in *Statuti di Rovereto del 1425*, pp. 53-59.
- Filippo Ranieri, *Introduzione*, in Hans von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, pp. 3-7.
- Graziano Riccadonna, *Fra Alberto da Cimego e Margherita la bella. Lo status quaestionis dell'eresia dolciniana in Trentino*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 88 (2009), pp. 327-336.
- Iginio Rogger, *Prolegomenon*, in Hans von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. IX-XI.
- Statuti della città di Rovereto, 1425-1610*, Trento, Monauni, 1859.
- Statuti di Rovereto del 1425. Con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di Federica Parcianello, Rovereto, Biblioteca civica; Accademia roveretana degli Agiati, 1991.
- Statuti di Verona del 1327*, II, a cura di Silvana Anna Bianchi, Rosalba Granuzo, Roma, Jouvence, 1992.
- Johann Adolf Tomaschek, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient in deutscher Sprache*, in "Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen", 26 (1861), pp. 69-228.
- Hans von Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1989.
- Hans von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia autonoma. Servizio beni librari e archivistici, 1999.
- Hans von Voltelini, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento, Biblioteca provinciale Cappuccini, 1981.
- Hans von Voltelini, *Das welsche Südtirol*, Wien, Hölder, 1918.

